

N.R.G. /2020 V.G.

Corte D'Appello di Venezia

SEZIONE TERZA CIVILE

La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

dott. Marina Cicognani pres. rel.

dott. Gianluca Bordon consigliere

dott. Massimo Coltro consigliere

nel procedimento promosso da:
() con l'avv.

PARTE RECLAMATE

contro:

() con l'avv. BALLO

GIANLUCA;

PARTE RECLAMATA

con l'intervento del

P.G. che non concludeva, pur ritualmente notiziato

FATTO E DIRITTO

RECLAMO AI SENSI DELL'ART. 739 CPC AVVERSO IL DECRETO DEL Tribunale di Rovigo n. /20 emesso nel procedimento ex art. 710 cpc per la modifica delle condizioni di divorzio.

Con ricorso del 12 ottobre 2018 adiva il Tribunale di Rovigo per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“che l'Ill.mo Tribunale di Rovigo, visto il disposto dell'art. 9 della legge n. 898/1970 e ss. modifiche, accertato per tutti i motivi dedotti in narrativa, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza 25.05/04.08/2005 n. /2005 (con cui il Tribunale di Rovigo ha sancito la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra le parti in causa), le condizioni economico patrimoniali della sig.ra sono sensibilmente migliorate (e le consentono disponibilità di mezzi idonei a permetterle un tenore di vita libero e



dignitoso) ed in pari tempo, le condizioni del ricorrente

peggioreranno a partire dal 01.01.2019, per effetto della riduzione del vitalizio disposta con deliberazione n. /2018 del 12.07.2018, dell'ufficio parlamentare della Camera dei Deputati, voglia revocare in toto l'assegno di divorzio a suo tempo disposto a favore della sig.ra ed a carico del

o, subordinatamente, in non creduta ipotesi di insussistenza dei presupposti di completa revoca del beneficio disporre la

riduzione di esso nella misura ritenuta di giustizia. Fermo restano che, nella predetta denegata ipotesi, la cifra non potrà essere soggetta a rivalutazione alcuna, atteso che le entrate del ricorrente sono di tipo pensionistico e quindi fisso”.

A sostegno delle proprie domande, il ricorrente allegava il miglioramento delle condizioni economiche della ex moglie da un lato, ed il peggioramento delle proprie dall'altro.

Si costituiva nel procedimento, chiedendo il rigetto della domanda.

A modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Rovigo n. /2005, il Tribunale medesimo così provvedeva:

“Dispone la revoca dell'assegno divorzile a favore di , con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente pronuncia;

Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in euro 2.698,00 per compensi ed euro 98,00 per



esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.”

La _____ presentava reclamo deducendo l'omessa motivazione sulle istanze istruttorie, l'errata valutazione circa il mutamento delle condizioni economiche delle parti, contestando la sua convivenza more uxorio con altra persona.

Si costituiva l' _____ istando per il rigetto del reclamo e chiedendo, in via di reclamo incidentale, la declaratoria che la cessazione del versamento dell'assegno divorzile aveva luogo a far tempo dalla domanda giudiziale e la condanna della controparte al versamento di €6.677,60 a titolo di costo per la relazione investigativa resa necessaria dalla condotta scorretta della _____.

A seguito dell'udienza del 28.9.2020, la Corte si riservava.

Il reclamo presentato da _____ non merita accoglimento.

Sgombrato il campo dalla _____ delle istanze istruttorie, inammissibili perché superflue, va osservato, nel merito, che risultava dimostrata una sostanziale modifica della situazione di fatto esistente rispetto alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata in data 25.5.2005: da un lato, infatti, era documentalmente provato il peggioramento delle condizioni economiche dell' _____, il quale a causa della contrazione della somma percepita a titolo di vitalizio parlamentare, vedeva ridotto il proprio reddito mensile a €1.147 (da €2.055), oltre cui si aggiungeva la pensione di anzianità di €1.300; per converso, sussisteva un accrescimento patrimoniale della _____, successivo



all'epoca del divorzio, a seguito dell'eredità materna di un immobile e risultava la sussistenza di una stabile relazione more-uxorio della con il suo nuovo compagno (circostanza, questa, che faceva venir meno, per costante giurisprudenza, ogni presupposto per l'assegno divorzile).

A quest'ultimo proposito, il fatto dirimente – provato attraverso la relazione investigativa agli atti e il certificato di residenza di _____, abitante, come la _____ in viale _____ – della convivenza stabile tra la _____ e il _____ fa venir meno il diritto all'assegno della prima (a nulla rilevando la difesa della reclamante che assume, senza provarlo, la presenza di due interni al 14 di viale _____, peraltro, neppure contrassegnati da lettere A e B).

Quanto al reclamo incidentale dell' _____, il quale presentava istanza per la decorrenza della cessazione dell'assegno dalla domanda giudiziale, la decidente Corte rileva la non condivisibilità della tesi, dal momento che l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la modifica veniva accertata con il provvedimento qui impugnato, senza parlare, poi, della natura alimentare dell'assegno e della sua non rimborsabilità ai sensi della giurisprudenza di legittimità.

Per converso, il secondo motivo di reclamo incidentale - consistente nella richiesta di pagamento a carico della _____ della relazione investigativa – merita accoglimento, laddove l'incombente – reso necessario dalla condotta processuale di diniego della circostanza di essa odierna reclamante – deve seguire la soccombenza, ai sensi dell'art.91 cpc.



Le spese processuali, liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di

Si applicano i parametri per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile in materia di volontaria giurisdizione. A carico della parte reclamante sussiste, inoltre, l'obbligo di versare, a norma dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, un contributo pari a quello dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa.

P.Q.M.

Visto l'art. 739 c.p.c.,

rigetta il reclamo di _____ ;

in parziale accoglimento del reclamo incidentale di _____

_____ , condanna la _____ al pagamento degli oneri della relazione investigativa per €.6.677, 60;

condanna _____ alla rifusione delle spese processuali in favore di _____ , liquidate nella somma di euro 1.800,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa;

la _____ è obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo non accolto ai sensi dell'art.13, I quater co. D.P.R. 30.5.02, n. 115.

Venezia, 28.9.2020

Il Presidente rel-est.

